



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A
alla Delibera n. 452/13/CONS del 25 luglio 2013

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO
D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2003, N. 70**

CAPO I

Principi generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) "Legge sul diritto d'autore": la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e s.m.i.;
- c) "Testo unico": il "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
- d) "Codice": il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e s.m.i.;
- e) "Decreto": il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*";
- f) "prestatore di servizi della società dell'informazione": il prestatore di servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- g) “prestatore di servizi intermediari”: il prestatore di servizi della società dell’informazione di cui alla lettera f), che effettuano attività di prestazione di servizi di *mere conduit*, di *caching* o di *hosting*, come definito agli articoli 14, 15 e 16 del Decreto;
- h) “gestore della pagina internet”: il prestatore dei servizi della società dell’informazione che, sulla rete internet, cura la gestione e l’organizzazione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *tracker*) alle stesse, anche caricati da terzi;
- i) “prestatori di servizi di pagamento”: i soggetti che svolgono i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
- l) “reti di comunicazione elettronica”: le reti come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera dd), del Codice;
- m) “servizio di media audiovisivo”: il servizio come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Testo unico;
- n) “servizio di media radiofonico”: il servizio come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del medesimo Testo unico;
- o) “fornitore di servizi di media”: il fornitore di servizi come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del Testo unico;
- p) “opera digitale”: una o più opere, o parti di esse, di carattere sonoro, audiovisivo, videoludico ed editoriale, tutelate dalla Legge sul diritto d’autore e diffuse su reti di comunicazione elettronica;
- q) “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del Testo unico;
- r) “palinsesto”: l’insieme di una serie di programmi come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del Testo unico;
- s) “catalogo”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- t) “titolare o licenziatario del diritto”: ogni soggetto titolare o licenziatario dei diritti d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale di cui alla lettera p);
- u) “soggetto legittimato”: titolare o licenziatario del diritto di cui alla lettera t) o associazioni di gestione collettiva o di categoria con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto di cui alla lettera t);
- v) “*link*”: collegamento ipertestuale all’opera digitale di cui alla lettera p);
- z) “*tracker*”: codice alfanumerico di collegamento attraverso il quale gli utenti sono



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali di cui alla lettera p);
- aa) “*uploader*”: ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link;
 - bb) “*downloader*”: ogni persona fisica o giuridica che, attraverso reti di comunicazione elettronica, scarica opere digitali su un proprio terminale o su uno spazio condiviso;
 - cc) “rimozione selettiva”: eliminazione dalla pagina internet delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ovvero del collegamento ipertestuale (*link* o *tracker*) alle stesse;
 - dd) “disabilitazione dell’accesso”: disabilitazione dell’accesso al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati;
 - ee) “Comitato”: il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali di cui al Capo II;
 - ff) “Direzione” e “Direttore”: la Direzione servizi media dell’Autorità e il Direttore della predetta Direzione;
 - gg) “organo collegiale”: la Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità, la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall’articolo 11, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248, esercita le funzioni di vigilanza e accertamento di cui all’articolo 182-*bis* della Legge sul diritto d’autore e quelle di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del Decreto.

D 1.1. *Si condividono le definizioni proposte e se ne ravvisa l’adeguatezza alla luce dello sviluppo del settore? Si propongono ulteriori definizioni?*

D 1.2. *Si condivide, in particolare, la definizione di “gestore della pagina internet”?*

D 1.3. *Si condivide la definizione di “opera digitale”?*

D 1.4. *Si condivide la definizione di “rimozione selettiva” e, in particolare, la previsione della rimozione del collegamento ipertestuale (*link* o *tracker*) alle opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi?*

D 1.5. *Si ritiene che la definizione di “disabilitazione dell’accesso” sia tecnicamente appropriata al fine di indicare l’inibizione dell’accesso al sito internet univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati?*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle attività dell'Autorità in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il Regolamento promuove lo sviluppo dell'offerta legale di opere digitali e l'educazione alla corretta fruizione delle stesse e disciplina le procedure volte all'accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore. In particolare, l'Autorità tutela i diritti di libertà nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Il presente regolamento non si riferisce ai *downloader* e alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica.
4. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica l'attuazione dei provvedimenti di cui ai Capi III e IV.

D 2.1. *Si concorda con l'ambito di intervento così come circoscritto dal presente schema di regolamento? In caso contrario si prega di indicare le relative motivazioni e i vantaggi che potrebbero derivare da un ambito più ristretto o, in alternativa, più ampio.*

D 2.2. *Si condivide in particolare l'esclusione dall'ambito di intervento del presente schema di regolamento delle applicazioni e dei programmi per elaboratore di condivisione diretta di file tra utenti finali attraverso reti di comunicazione elettronica?*

D 2.3. *Si condivide la formulazione utilizzata al comma 3 per indicare applicazioni e programmi peer-to-peer? In caso contrario si prega di voler suggerire la formulazione che si ritiene maggiormente adeguata.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CAPO II

Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali

Articolo 3

Principi generali

1. L'Autorità promuove l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali, con particolare riferimento ai più giovani.
2. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di opere digitali, incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.
3. L'Autorità promuove l'elaborazione di codici di condotta da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera f), g) e h), per favorirne la cooperazione ai fini della tutela del diritto d'autore.

D 3.1. Si concorda con il riconoscimento della centralità del ruolo dell'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali nel contrasto alle violazioni del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica? In caso contrario indicare quali si ritiene possano essere i principi generali atti a caratterizzare l'azione dell'Autorità.

D 3.2. Quali si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire la creazione di un mercato aperto dell'accesso alle opere digitali e per promuovere la diffusione dell'offerta legale delle stesse?

D 3.3. Si concorda con la previsione di un ruolo attivo in capo all'Autorità nell'elaborazione dei codici di condotta di cui al comma 3 del presente articolo?

Articolo 4

Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali

1. È istituito il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità o da un suo delegato ed è composto dai seguenti soggetti che partecipano alle riunioni senza oneri a carico dell'Autorità:

- a) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

seguenti categorie: consumatori, autori, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della società dell'informazione;

b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) rappresentanti dell'Autorità.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, incoraggia il raggiungimento di intese tra le categorie di cui al comma 1, lettera a), con riferimento, tra l'altro, ai seguenti temi:

a) la semplificazione della filiera di distribuzione di opere digitali al fine di favorire l'accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati *ad hoc* per la diffusione di opere digitali, ferma restando la libera negoziazione tra le parti;

b) l'adozione di codici di condotta da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, lettere f), g) e h), anche con riferimento a strumenti di contrasto, elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sull'analisi delle transazioni economiche e dei modelli di *business* che consentono il finanziamento dell'offerta di contenuti in violazione del diritto d'autore.

3. Il Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cura:

a) la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l'adozione di procedure di reindirizzamento automatico temporaneo ad apposite pagine internet a ciò dedicate;

b) la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità;

c) il monitoraggio dello sviluppo dell'offerta legale di opere digitali;

d) il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento, anche con riferimento alle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità;

e) la formulazione di ipotesi di adeguamento del presente regolamento in relazione all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dei mercati.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita all'interno della Direzione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D 4.1. *Si ritiene esaustiva l'elencazione dei soggetti chiamati a far parte del Comitato?*

D 4.2. *Si concorda con l'attribuzione al Comitato dei compiti previsti dal presente articolo?*

D 4.3. *Si ritiene efficace l'eventuale adozione di codici di condotta da parte degli operatori del settore, in particolare con riferimento ad azioni di contrasto che prendano in considerazione le transazioni economiche e i modelli di business che consentono il finanziamento dell'offerta di contenuti in violazione del diritto d'autore?*

D 4.4. *Si concorda con la previsione di un ruolo attivo del Comitato nel curare la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla legalità e la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali e a rimuovere le barriere normative e commerciali?*

D 4.5. *Si concorda con l'attribuzione al Comitato di un ruolo di monitoraggio in relazione all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dei mercati in vista del possibile adeguamento nel tempo della regolamentazione in materia di tutela del diritto d'autore online?*

CAPO III

Procedure a tutela del diritto d'autore online ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Articolo 5

Modalità di intervento

1. Ai fini della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, l'Autorità interviene, ai sensi del presente e del successivo capo, su istanza di parte e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 6.

D 5.1. *Si concorda sul fatto che l'Autorità possa intervenire solo su istanza di parte? In caso contrario si prega di indicare eventuali alternative, esplicitando i vantaggi che le renderebbero preferibili.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 6

Procedure di notifica e rimozione

1. Qualora un soggetto legittimato ritenga che un'opera digitale resa disponibile su una pagina internet violi un diritto d'autore o un diritto connesso, può inviare una richiesta di rimozione al gestore della pagina internet.
2. Qualora previamente notificate all'Autorità e da questa rese pubbliche attraverso il proprio sito istituzionale, si osservano le procedure di autoregolamentazione adottate dal gestore della pagina internet.

D 6.1. Si concorda con la procedura delineata dall'Autorità per la notifica e rimozione? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni. Nel caso s'intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella prevista dal presente articolo.

D 6.2. Si concorda con la previsione di rinviare alle procedure di autoregolamentazione già esistenti in materia di notifica e rimozione?

Articolo 7

Istanza all'Autorità

1. Qualora l'opera digitale che si assume diffusa in violazione della Legge sul diritto d'autore non sia stata rimossa, il soggetto legittimato può richiederne la rimozione all'Autorità:
 - a) nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, una volta concluse le procedure ivi previste e, comunque, decorsi sette giorni dal loro avvio;
 - b) in mancanza delle procedure di cui all'articolo 6, comma 2, decorsi due giorni dall'invio della richiesta al gestore della pagina internet.
2. L'istanza all'Autorità di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando, a pena di irricevibilità, il modulo di cui all'allegato 1 al presente regolamento, reso disponibile sul sito internet dell'Autorità, e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.
3. Il soggetto legittimato può chiedere direttamente all'Autorità la rimozione dell'opera digitale che si assume diffusa in violazione della Legge sul diritto d'autore qualora manchino le procedure di autoregolamentazione di cui all'articolo 6, comma 1, e non risulti possibile rivolgersi al gestore della pagina internet su cui è resa disponibile l'opera digitale medesima.
4. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

medesimo oggetto e tra le stesse parti sia stata adita l'Autorità giudiziaria.

5. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:
 - a) irricevibili per mancato utilizzo del modulo di cui all'allegato 1 al presente regolamento o per difetto di informazioni essenziali;
 - b) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - c) improcedibili per mancato esperimento delle procedure di cui all'articolo 6;
 - d) manifestamente infondate;
 - e) ritirate prima della trasmissione degli atti all'organo collegiale di cui all'articolo 8, comma 7.
6. La Direzione informa periodicamente l'organo collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5.
7. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 8.
8. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro dieci giorni dalla ricezione delle istanze.

D 7.1. Si concorda con il ritenere l'intervento dell'Autorità condizionato all'espletamento della procedura di rimozione di cui all'articolo 6? Si prega di indicare altresì se si concorda con i tempi previsti.

D 7.2. Si concorda con la previsione del termine di dieci giorni per l'archiviazione in via amministrativa o per l'avvio del procedimento?

D 7.3. Si ritiene che il modulo di cui all'allegato 1 al presente schema di regolamento sia esaustivo ai fini della trasmissione dell'istanza all'Autorità?

Articolo 8

Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione

1. La Direzione comunica l'avvio del procedimento al soggetto istante, all'*uploader* e al gestore della pagina internet, ove rintracciabili, nonché ai prestatori di servizi all'uopo individuati. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.

2. Qualora il gestore della pagina internet non sia rintracciabile, la comunicazione di avvio del procedimento indirizzata ai prestatori di servizi all'uopo individuati è accompagnata da una richiesta di informazioni volta a consentire l'identificazione del gestore della pagina internet ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del Decreto, ai fini della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Il prestatore di servizi dà riscontro alla richiesta di informazioni entro quarantotto ore dalla sua ricezione.

3. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la Direzione informa l'*uploader*, il gestore della pagina internet e i prestatori di servizi che possono procedere all'adeguamento spontaneo entro il termine di tre giorni dalla ricezione della comunicazione stessa.

4. Qualora l'*uploader*, il gestore della pagina internet o i prestatori di servizi provvedano all'adeguamento entro il termine di cui al comma 3, ne danno contestuale comunicazione alla Direzione, la quale dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. La Direzione informa periodicamente l'organo collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi del presente comma.

5. Qualora ritengano di controdedurre in merito alla violazione contestata, l'*uploader*, il gestore della pagina internet e i prestatori di servizi trasmettono alla Direzione, entro il medesimo termine di cui al comma 3, ogni elemento utile ai fini della relativa verifica.

6. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la Direzione può disporre un prolungamento dei termini di cui al comma 8 dell'articolo 7 e ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

7. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la Direzione, esaminati gli atti, li trasmette all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto.

8. Qualora nel corso del procedimento sia adita l'Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, la parte attrice ne informa tempestivamente la Direzione, che archivia gli atti e li trasmette all'Autorità giudiziaria medesima.

D 8.1. *Si condivide il percorso procedurale proposto? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni.*

D 8.2. *In particolare, si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l'efficacia dell'azione a tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica?*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 9

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione ovvero esige che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 1, pongano fine alla violazione commessa, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del Decreto. A tal fine, l'organo collegiale ordina ai prestatori di servizi di provvedere, entro tre giorni dalla notifica dell'ordine, alla rimozione selettiva delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ovvero alla disabilitazione dell'accesso alle medesime, rispettando i criteri di gradualità e di proporzionalità e tenendo conto, tra l'altro, della gravità della violazione e della localizzazione del server.
2. L'organo collegiale può altresì ordinare ai prestatori di servizi, ai sensi dell'articolo 71, comma 2-*quater*, lettera a), del Codice, di procedere al reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate nell'ordine adottato dall'Autorità delle richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dall'organo collegiale entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 7. Di essi è data notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
4. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

D 9.1. *Si concorda con l'indicazione esplicita delle modalità di intervento previste dal presente testo - rimozione selettiva, disabilitazione e eventuale reindirizzamento automatico – o si ritiene preferibile, in alternativa, prevedere un ordine generico di porre fine alla violazione commessa? Si prega di voler indicare le motivazioni della preferenza.*

D 9.2. *Si ritiene che le modalità - rimozione selettiva, disabilitazione e eventuale reindirizzamento automatico - e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano adeguati ai fini della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica?*

D 9.3. *Si ritiene che il reindirizzamento automatico possa essere un utile strumento ai fini dell'educazione alla fruizione delle opere digitali nel rispetto del diritto d'autore?*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 10

Procedimento abbreviato

1. Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell'istanza di cui all'articolo 7 la Direzione ritenga che i fatti segnalati configurino una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale, in considerazione, tra l'altro, del carattere massivo della violazione o dei tempi di immissione sul mercato dell'opera stessa, i termini di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono modificati come segue:

- a) l'archiviazione in via amministrativa e l'avvio del procedimento, di cui all'articolo 7, comma 8, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza;
- b) il riscontro alla richiesta di informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, ha luogo entro un giorno dalla ricezione della richiesta medesima;
- c) l'adeguamento spontaneo, di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, e la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all'articolo 8, comma 5, possono avere luogo entro un giorno dalla comunicazione dell'avvio del procedimento;
- d) i provvedimenti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono adottati dall'organo collegiale entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza;
- e) l'ottemperanza agli ordini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, ha luogo entro un giorno dalla notifica dell'ordine stesso.

2. Ai fini del ricorso al procedimento abbreviato di cui al presente articolo, la Direzione valuta, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) la persistenza della messa a disposizione di opere digitali in violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;
- b) la significativa quantità delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
- c) il valore economico dei diritti violati e la gravità del danno causato dall'asserita violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
- d) l'incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore;
- e) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell'utente l'erronea convinzione che si tratti di attività lecita;
- f) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
- g) lo scopo di lucro nell'offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal pagamento diretto dei medesimi o dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
- h) la provenienza dell'istanza di cui all'articolo 7 da parte di una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D 10.1. *Si concorda con la previsione di un procedimento abbreviato in caso di sussistenza di una grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale, in considerazione, tra l'altro, del carattere massivo della violazione o dei tempi di immissione sul mercato dell'opera stessa?*

D 10.2. *Si ritiene che i criteri previsti al presente articolo - grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale, carattere massivo della violazione o tempi di immissione sul mercato dell'opera stessa - siano proporzionati rispetto agli obiettivi del procedimento abbreviato?*

D 10.3. *Si concorda con i tempi previsti dal presente articolo? In caso contrario indicare le motivazioni e l'eventuale alternativa.*

D 10.4. *Si ritiene che gli elementi indicati al comma 2 del presente articolo siano sufficienti ai fini del ricorso al procedimento abbreviato?*

Capo IV

Disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media

Articolo 11

Disposizioni generali

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui agli articoli 3 e 32-bis del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.
2. I fornitori di servizi di media radiofonici operano nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui all'articolo 3 del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.

D 11.1. *Si concorda con la ricostruzione dei principi cui deve essere ispirata l'azione dei fornitori di servizi di media in materia di tutela del diritto d'autore?*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 12

Istanza all'Autorità

1. Qualora un soggetto legittimato ritenga che un programma di un palinsesto o di un catalogo messo a disposizione da un fornitore di servizi di media violi un diritto d'autore o un diritto connesso di cui è titolare ovvero diffonda un programma al di fuori dei limiti temporali e delle condizioni concordate, può trasmettere un'istanza all'Autorità, utilizzando, a pena di inammissibilità, il modulo di cui all'allegato 2 al presente regolamento, reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.
2. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che risultino:
 - a) irricevibili per mancato utilizzo del modulo di cui all'allegato 2 al presente regolamento o per difetto di informazioni essenziali;
 - b) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - c) manifestamente infondate.
3. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 13.
4. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro dieci giorni dalla ricezione delle istanze.

D 12.1. *Si ritiene necessario prevedere una procedura individuale di notifica e rimozione da espletarsi dinanzi al fornitore di servizi di media? Si prega di indicare le ragioni della scelta e, in caso affermativo, i relativi vantaggi.*

D 12.2. *Si ritiene che il modulo di cui all'allegato 2 al presente schema di regolamento sia esaustivo ai fini della trasmissione dell'istanza all'Autorità?*

Articolo 13

Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione

1. La Direzione comunica l'avvio del procedimento al fornitore di servizi di media. La comunicazione contiene l'esatta individuazione dei programmi che si assumono diffusi in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, nonché del termine di conclusione del procedimento stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Direzione può chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria, che debbono essere prodotti entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta.

3. Fatto salvo il caso di cui all'articolo 15, la Direzione, entro venti giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 1, trasmette gli atti all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione di provvedimenti di diffida o di ordine.

D 13.1. *Si condivide il percorso procedurale proposto, in particolare con riferimento ai tempi previsti? In caso contrario si prega di indicarne le ragioni.*

D 13.2. *Si ritiene che i termini previsti dal presente articolo siano appropriati al fine del rispetto delle garanzie procedurali?*

Articolo 14

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 13, ne dispone l'archiviazione qualora ritenga insussistente la violazione oggetto dell'istanza. Qualora la ritenga sussistente, diffida i fornitori di servizi di media lineari dal trasmettere programmi in violazione della Legge sul diritto d'autore ovvero ordina ai fornitori di servizi di media a richiesta di rimuovere dal catalogo i programmi messi a disposizione in violazione della predetta Legge.

2. L'organo collegiale adotta i provvedimenti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 12.

D 14.1. *Si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l'efficacia dell'azione a tutela del diritto d'autore sui servizi di media?*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 15

Provvedimenti ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 8, del Testo unico

1. Qualora ritenga sussistente una violazione rilevante ai sensi dell'articolo 32-*bis* del Testo unico da parte di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dell'articolo 1-*bis*, comma 4, dello stesso Testo unico, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano, la Direzione adotta un formale richiamo nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1-*ter*, comma 8, secondo periodo, del Testo unico, specificando i termini entro i quali occorre conformarsi al richiamo stesso.
2. Nel caso di mancata conformazione al richiamo nei termini fissati, la Direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, proponendo di ordinare ai destinatari del richiamo stesso l'adozione di ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi di cui al comma 1.
3. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione ovvero adotta l'ordine di cui al comma 2 entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 12. L'inosservanza dell'ordine dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1-*ter*, comma 8, terzo periodo, del Testo unico.

D 15.1. *Si ritiene che lo strumento del richiamo formale sia appropriato nei casi di violazioni del diritto d'autore da parte di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dell'articolo 1-bis, comma 4, del Testo unico? In caso contrario si prega di indicare gli strumenti alternativi, esplicitando i vantaggi che li renderebbero preferibili.*

D 15.2. *Si ritiene che le modalità e i tempi di intervento previsti dal presente articolo siano appropriati rispetto all'esigenza di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali e al contempo l'efficacia dell'azione a tutela del diritto d'autore sui servizi di media?*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Capo V **Disposizioni finali**

Articolo 16 *Comunicazioni*

1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata.

Articolo 17 *Termini*

1. I termini di cui al presente regolamento in scadenza in giorni non lavorativi sono prorogati di diritto al primo giorno seguente lavorativo.

Articolo 18 *Clausola di rivedibilità*

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 4.

Articolo 19 *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

g) Dichiarazione di veridicità
Il segnalante è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
h) Dichiarazione in merito ad assenza di giudizi pendenti
Il segnalante dichiara sotto la propria responsabilità che per la medesima questione non è stata adita l'Autorità giudiziaria o, in ogni caso, di non essere a conoscenza di giudizi pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria
i) Informativa ai sensi del codice sulla protezione dei dati personali (Art. 13 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, titolare del trattamento dei dati personali, La informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali, che i dati personali riportati nella segnalazione sono rilasciati facoltativamente e liberamente e verranno trattati unicamente nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato alla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il segnalante potrà accedere in ogni momento ai dati personali che Lo riguardano, ottenere l'indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi al titolare del trattamento.
ALLEGATI
Copia dell'opera digitale in relazione alla quale si richiede la rimozione dal sito
Eventuale <i>fingerprint</i> dell'opera
Documentazione relativa alla procedura di notifica e rimozione
Documentazione relativa alla titolarità sull'opera digitale da parte del soggetto istante

Luogo e data _____

Firma _____



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO 2
all'Allegato A alla delibera n. 452/13/CONS

MODULO DI ISTANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 1

a) Dati di contatto del segnalante
Nome persona fisica/ragione sociale/denominazione associazione
Indirizzo
Codice fiscale/partita IVA
Persona da contattare
Telefono e Fax
E-mail
b) Dati generali del programma
Titolo del programma
Denominazione del palinsesto o del catalogo in cui è inserito il programma
c) Indicazione del fornitore di servizi di media
Denominazione
Indirizzo
Marchio o Url dell'homepage
Persona da contattare
Telefono
E-mail
d) Descrizione della violazione della Legge sul diritto d'autore
e) Dettagli del programma in relazione al quale si ritiene sia stata realizzata la violazione della Legge sul diritto d'autore
Titolo
Anno di produzione
Produttore
Tipo di licenza
f) Dichiarazione di veridicità
Il segnalante è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
g) Informativa ai sensi del codice sulla protezione dei dati personali (Art. 13 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, titolare del trattamento dei dati personali, La informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali, che i dati personali riportati nella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

segnalazione sono rilasciati facoltativamente e liberamente e verranno trattati unicamente nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato alla tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Il segnalante potrà accedere in ogni momento ai dati personali che Lo riguardano, ottenere l'indicazione della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, ed opporsi alla loro utilizzazione (art. 7 del Codice), rivolgendosi al titolare del trattamento.

ALLEGATI

Copia del programma relazione al quale si richiede la rimozione dal palinsesto/catalogo

Eventuale *fingerprint* del programma

Documentazione comprovante il possesso dei diritti sul programma oggetto dell'istanza

Luogo e data _____

Firma _____